



**Regolamento per l'affidamento dei servizi legali esclusi dall'ambito
oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici e la costituzione di un elenco di professionisti**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 22/12/2022

INDICE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici

Art. 4 Requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 5 Cancellazione dall'elenco

Art. 6 Procedura per l'affidamento dei servizi legali

Art. 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 8 Norma di salvaguardia

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto nelle Linee guida ANAC n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) servizi di assistenza e consulenza legale forniti in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le tipologie di servizi legali che sono soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici, riconducibili alla categoria di cui all'Allegato IX del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; sul punto il Comune di Carpi aderisce all'impostazione palesata da ANAC, nell'ambito delle citate linee guida n. 12, in ordine alle circostanze dirimenti ai fini della qualificazione del servizio legale di cui trattasi come contratto escluso o riconducibile alle tipologie di cui all'Allegato IX;

- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplinati nell'ambito del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Carpi;

- gli incarichi di difesa legale dell'Ente nei procedimenti promossi da terzi per la condanna al risarcimento al danno nei casi in cui la difesa in giudizio dell'Amministrazione, venga affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti individuati direttamente dalla compagnia assicurativa senza oneri a carico dell'Amministrazione.

3. Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, anche per i contratti "esclusi" di cui al presente regolamento l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, potrà ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti sotto soglia.

Art. 2 Principi generali

1. L'affidamento degli incarichi legali di cui al presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e, più in generale, nel rispetto dei principi, relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi, previsti dal Codice dei contratti.

2. I citati principi possono essere declinati, con specifico riferimento ai servizi legali e in attuazione delle citate linee guida ANAC n. 12, nei termini che seguono:

- economicità: impone un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in virtù del quale, prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà ad accertare la congruità e l'equità del compenso; in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il "risparmio di spesa" non è il criterio di guida nella scelta del legale da incaricare, ferma restando la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità;

- efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, tenuto conto che alcune delle attività connesse ai servizi legali di cui al presente regolamento si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato;
- imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale degli operatori economici e, quindi, l'assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che il contratto sia affidato conformemente alle regole procedurali fissate nel presente regolamento e negli atti da esso discendenti e che il committente assuma la determinazione finale da una posizione di terzietà rispetto a tutti i concorrenti, senza essere indebitamente influenzato, nelle sue decisioni, da interessi di parte o di singoli operatori economici o di singoli individui;
- parità di trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di "eguaglianza formale", e, pertanto, dovrà essere garantito a tutti gli operatori economici coinvolti nella singola procedura di affidamento l'accesso allo stesso volume di informazioni, in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto; dovranno essere previsti medesimi adeguati termini per presentare una manifestazione d'interesse o un preventivo e i criteri di selezione non devono essere discriminatori;
- trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione;
- proporzionalità: richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento, nonché di predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare;
- pubblicità: richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla procedura e la pubblicazione degli esiti della stessa.

3. Nell'applicazione del presente regolamento l'Amministrazione persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

4. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle policy di Ente in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, cui gli operatori economici sono tenuti a conformarsi.

Art. 3 Costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici

1. Premesso che presso il Comune di Carpi non è istituita l'Avvocatura Civica, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 1, è costituito apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, suddiviso in sezioni per ambito giuridico di competenza, dal quale attingere ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, così da restringere tra fra gli iscritti il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. La gestione dell'elenco è demandata all'unità organizzativa cui sono assegnate, dal vigente organigramma e funzionigramma, le attività connesse alla gestione accentrata del contenzioso, secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

2. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di manifestazione di interesse del professionista interessato ad essere inserito, singolo o associato, secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento.

L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti professionalmente qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi legali per una esigenza puntuale ed episodica dell'Ente.

3. L'elenco è unico, aperto, e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia e tipologia di contenzioso:

- Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Giudice di Pace, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, nonché Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

- Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione (Area Civile), nonché sistemi di risoluzione alternativa delle liti.

- Sezione C – CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione (Area Penale).

- Sezione D – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature del Lavoro: Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione (Area Civile).

- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio nelle questioni di competenza delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, Corti di giustizia tributaria di secondo grado e della Corte di Cassazione (Area Civile). In relazione al presente ambito si rappresenta che il Comune di Carpi, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.09.2022, ha aderito all'Ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della provincia di Modena e che la relativa convenzione ha durata fino al 31/07/2027, con possibilità di proroga; si precisa altresì che l'attività dell'Ufficio Associato concerne processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali.

Ulteriori sotto-articolazioni delle sezioni di cui sopra potranno essere previste, in ragione dei principali ambiti di specializzazione di interesse dell'Amministrazione, in sede di definizione dell'avviso pubblico propedeutico alla formazione dell'elenco.

4. L'iscrizione all'elenco verrà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico, finalizzato a sollecitare le manifestazioni di interesse, in cui verranno disciplinate le modalità di presentazione della domanda e dettagliati i requisiti richiesti per l'iscrizione, da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti". Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sarà data comunicazione al Consiglio dell'Ordine del tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione al fine di rafforzare la pubblicità della notizia. L'Amministrazione si riserva di trasmettere la comunicazione di cui al precedente periodo anche ai Consigli dell'Ordine di ulteriori circondari.

5. Ciascun avvocato potrà richiedere l'iscrizione solo in riferimento a massimo tre sezioni, documentando adeguatamente i propri settori di competenza e le proprie specializzazioni. Qualora il richiedente indichi più di tre sezioni, verrà iscritto solo nelle prime tre indicate nella domanda.

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. Per ciascun avvocato iscritto nel citato elenco sarà indicato se lo stesso è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e se ha manifestato interesse ad essere affidatario di incarichi di domiciliatura.

6. La procedura per la costituzione dell'elenco non avvia alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto, non rilevano l'ordine di presentazione delle domande ed i titoli posseduti. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale, i requisiti e le condizioni previste nel presente regolamento e nell'avviso pubblico, elementi necessari e sufficienti per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi. L'iscrizione al predetto elenco non comporta, altresì, l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Amministrazione, né attribuisce al professionista alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarichi.

7. L'Elenco sarà costituito all'esito della verifica della completezza, della correttezza delle domande e della documentazione inviata. L'iscrizione dei Professionisti nell'elenco è valida per tre anni dalla

data di pubblicazione dell'elenco stesso, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cui al successivo articolo 5, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito internet istituzionale (profilo di committente) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti". Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al Professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto elenco. Ogni anno di vigenza dell'elenco saranno riaperti i termini di iscrizione al fine di consentire ai professionisti non iscritti di presentare la propria domanda, nonché ai professionisti iscritti di aggiornare la propria posizione professionale. L'elenco sarà aggiornato all'esito della verifica della completezza, della correttezza delle nuove domande e della documentazione inviata. Le nuove iscrizioni avranno validità dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento e per tutta la durata residua dell'elenco. Prima della scadenza dell'elenco, sarà pubblicato un Avviso per la costituzione del nuovo elenco. Qualora alla data di scadenza di cui al periodo precedente non siano ancora ultimate le attività istruttorie occorrenti alla costituzione del nuovo elenco, l'Amministrazione prorogherà la durata di validità dell'iscrizione all'elenco vigente per il tempo strettamente necessario alla formazione del nuovo, e comunque per non oltre 6 mesi. Singole domande pervenute all'Ente al di fuori di tale procedura di aggiornamento periodico complessivo dell'elenco non possono essere ritenute utili.

8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta, tra gli iscritti nell'elenco, del professionista da parte del dipendente o amministratore, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui al CCNL.

9. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, con particolare riferimento alle fattispecie previste al successivo art. 6, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco.

Art. 4 Requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 3, i seguenti soggetti (di seguito anche solo "Professionisti"):

- avvocati liberi professionisti;
- avvocati liberi professionisti associati in associazioni professionali o soci di società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012;
- associazioni fra avvocati e multidisciplinari (l'incarico professionale è, tuttavia, sempre conferito all'avvocato in via personale);
- società tra avvocati costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012 (resta, in ogni caso, fermo il principio della personalità della prestazione professionale).

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4 bis della Legge n. 247 del 2012, nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata da associazioni fra avvocati o da società tra avvocati, dovranno essere indicati, ai fini dell'iscrizione stessa nell'elenco, i singoli professionisti individuati quali esecutori delle prestazioni contrattuali. Il medesimo avvocato non potrà essere iscritto sia come singolo professionista che come esecutore delle prestazioni per conto di una associazione o società fra avvocati.

2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco sono dettagliatamente descritti nell'avviso pubblico propedeutico alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco stesso, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti alla data della relativa approvazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi che costituiscono condizione essenziale per l'iscrizione:

- iscrizione ad un Albo degli Avvocati circondariale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 247/2012 e ss.mm.ii;
- per le sole cause da patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori: apposita iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 22 della legge n. 247/2012 e ss.mm.ii;

- possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (o equivalente disposizione/disposizioni previste dalla legislazione adottata nell'esercizio della delega in materia di contratti pubblici di cui alla Legge n.78/2022), relativamente alle ipotesi applicabili;
- insussistenza di situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (o equivalente disposizione/disposizioni previste dalla legislazione adottata nell'esercizio della delega in materia di contratti pubblici di cui alla Legge n.78/2022), non diversamente risolvibile;
- non aver avuto, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
- non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l'Amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

In caso di associazione di professionisti e di società tra avvocati i requisiti di iscrizione previsti nell'avviso pubblico sono riferiti anche ai professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

3. In attuazione di quanto previsto nelle citate linee guida Anac n. 12, si evidenzia che la valutazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, regolate dal Codice Deontologico Forense, in capo al professionista, è effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica dello stesso, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa della medesima amministrazione. Il dovere di astensione del professionista sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti con l'Amministrazione si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ed essere mantenuti durante il periodo di permanenza nell'elenco.

5. Il professionista, in sede di manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco, deve indicare, sulla base del curriculum o di sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, la/le sezione/i ed eventuali sotto-sezioni per cui richiede l'iscrizione e l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività, documentando adeguatamente competenze ed esperienze professionali. È facoltà degli avvocati iscritti, in occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco, presentare aggiornamenti della propria posizione professionale che possono altresì determinare l'iscrizione in altra sezione o sotto-sezione dell'elenco.

Art. 5 Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione del professionista dall'elenco nei casi di:

- a) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- b) venir meno dei requisiti di iscrizione previsti dall'avviso pubblico;
- c) sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;
- d) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, ovvero mancata accettazione dell'incarico entro i termini assegnati dall'Amministrazione, a seguito di richiesta, per tre volte consecutive, non sorretti da giustificate ragioni;
- e) condotte poste in essere dal Professionista in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Carpi, in relazione alle disposizioni applicabili;
- f) espressa richiesta da parte del Professionista;

g) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'iscritto, nonché in caso di revoca di incarico già affidato sulla base delle clausole previste nel disciplinare-contratto stipulato fra le parti;

2. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al Professionista con apposita comunicazione di avvio del procedimento a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto, tranne nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo, dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del Professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, l'Amministrazione procederà alla cancellazione del Professionista dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate e aggiornando conseguentemente l'elenco pubblicato.

3. A seguito della cancellazione l'Amministrazione:

- revocherà con effetto immediato tutti gli incarichi conferiti in caso di cancellazione dall'elenco per i motivi esplicitati alle lettere a), b), c), e) e g) del precedente comma;
- si riserva la facoltà di valutare la revoca con effetto immediato di tutti gli incarichi conferiti in caso di cancellazione dall'Elenco per i motivi riportati alle lettere d) e f) del precedente comma.

Art. 6 Procedura per l'affidamento dei servizi legali

1. L'Amministrazione si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione del professionista cui affidare il servizio legale, fra quelli di cui all'art. 1 del presente regolamento, relativo ad una specifica controversia o questione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal codice dei contratti per i contratti esclusi e dall'art 2 del presente regolamento e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso o della specifica questione, come dichiarate e documentate in sede di iscrizione all'elenco, secondo un criterio di pertinenza con il/i tema/i oggetto della controversia o della specifica questione;
- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento, conclusosi favorevolmente per la parte rappresentata;
- d) pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima o ad analoghe questioni;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) le esperienze acquisite in ambito giudiziale e/o stragiudiziale con altre Pubbliche Amministrazioni;
- g) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

2. La scelta dell'affidatario avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, che siano iscritti alla sezione ed eventuale sottosezione dell'elenco, di cui all'art. 3 del presente regolamento, ritenute pertinenti sulla base dell'oggetto della causa o dell'incarico da affidare, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del criterio dell'equa ripartizione degli incarichi ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie. Qualora, sulla base dei suddetti criteri, non sia possibile rinvenire, nella sezione di pertinenza dell'elenco, professionisti da interpellare in numero sufficiente, potranno essere altresì interpellati professionisti che, sulla base del curriculum professionale, dimostrino esperienza professionale e specializzazione adeguata in ragione della complessità e della natura delle questioni giuridiche da trattare, anche se iscritti in altra sezione o, laddove non rinvenibili nemmeno in altre sezioni, professionisti non iscritti in elenco.

3. Il Comune di Carpi garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, ferme restando le eccezioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, uno stesso professionista non può ottenere più di tre incarichi nell'arco di un biennio. Ove il numero residuo di avvocati iscritti nell'elenco non risulti congruo a garantire, in ragione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rispetto del principio dell'equa ripartizione degli incarichi, l'Amministrazione potrà ricorrere a professionisti non iscritti nell'elenco. In relazione all'affidamento di servizi legali di minore rilevanza, ad esempio perché seriali

o riferiti a controversie di valore contenuto, si osserva un criterio di rotazione annuale degli incarichi della menzionata tipologia.

4. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione la documentazione richiesta e un dettagliato preventivo di spesa entro un termine, definito in via ordinaria, in n. 7 (sette) giorni dall'invio della richiesta, salvo termine inferiore assegnato in funzione di particolari esigenze connesse alla presenza di istanze cautelari o altre situazioni particolari riscontrate nella concreta situazione o termine superiore assegnato in ragione della complessità della controversia. Decorso il termine assegnato, che in ogni caso assume natura perentoria, l'Amministrazione procede, motivatamente, alla valutazione comparativa, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo e della rispondenza all'interesse pubblico che deve soddisfare, delle sole istanze tempestivamente pervenute. Valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

5. Previo positivo riscontro delle verifiche dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'avviso pubblico preordinato alla formazione dell'elenco, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

6. L'affidamento a un professionista determinato iscritto in elenco, senza consultazione e interpello di ulteriori professionisti, è ammesso, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 2 del presente regolamento, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre. Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio), litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva, o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di cui trattasi, l'affidamento al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico. L'affidamento diretto, senza preventivo interpello di altri professionisti, può ritenersi, inoltre, conforme ai principi recati dall'articolo 2 del presente regolamento, nei casi di assoluta particolarità, novità del *thema decidendum*, straordinaria complessità o significatività o rilevanza strategica del servizio legale di cui trattasi, tali da giustificare l'affidamento al soggetto individuato in ragione di specifiche, comprovate ed elevate competenze, esperienze e specializzazioni professionali. Nei casi indicati dal presente comma l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista determinato anche non iscritto nell'elenco.

7. L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto-incarico tra l'Amministrazione e il professionista, i cui contenuti essenziali o schema tipo saranno approvati e resi noti unitamente all'avviso pubblico preordinato alla formazione dell'elenco.

Art. 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Carpi tratta i dati forniti per l'iscrizione nell'Elenco, in qualità di titolare del trattamento dei medesimi, esclusivamente ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco.

2. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché in ossequio delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i.

3. In allegato all'avviso pubblico preordinato alla formazione dell'elenco sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati.

4. Il Comune di Carpi procede alla diffusione delle informazioni contenute nell'Elenco costituito mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Art. 8 Norma di salvaguardia

1. Gli incarichi professionali affidati precedentemente alla formale costituzione dell'elenco di cui all'art. 3 del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare-contratto, a suo tempo sottoscritto e alle medesime condizioni pattuite, fino al termine del giudizio. Nelle more del perfezionamento del procedimento di costituzione dell'elenco di cui all'art. 3, i servizi legali di cui al presente regolamento sono affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016.